



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 17 del 06/08/2015

OGGETTO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. APROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.15 DELL'8/09/2014.

L'anno duemilaquindici, addì sei del mese di agosto , alle ore 18:30 in Priverno e nella sede della Casa Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Andrea Polichetti

con l'assistenza del Segretario generale Avv. Alessandro Izzi

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

Quindi assunti i poteri del Consiglio comunale

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 01/10/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 16.05.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES;

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 Del 8/09/2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

RITENUTO di dover provvedere alla modifica del suddetto regolamento nella formulazione allegata

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO Il parere favorevole del Revisore unico prot. 10118/2015

DELIBERA

Per quanto in narrativa di approvare le modifiche al Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) nella formulazione sostitutiva allegata alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

Successivamente

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA l'urgenza di procedere in merito anche in considerazione della necessità di dare esecuzione ad adempimenti di legge;

DICHIARA

Il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.

Art. 11 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, che scaturiscono dalla definizione di un accertamento, superino l'ammontare di € 250,00

l'Ufficio può concedere un pagamento dilazionato come disciplinato nel paragrafo di riferimento del regolamento generale delle entrate.

Art. 12 Compensazione effettuata direttamente dal contribuente

-Il soggetto debitore di una componente della I.U.C. può detrarre dall'importo dovuto eventuali eccedenze di versamento della medesima componente relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2 - Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, il soggetto interessato deve presentare, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento che si intende compensare, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del richiedente
- b) l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione
- c) l'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per annualità
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle eccedenze di cui al punto c)

3 - Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti ovvero ne può essere richiesto il rimborso.

In tal caso il rispetto del termine di decadenza, per l'esercizio del diritto al rimborso, deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4 - E' ammesso l'utilizzo del credito anche per il pagamento di importi dovuti a seguito di avviso di accertamento. In tal caso la dichiarazione di cui al comma 2 va presentata entro la scadenza del termine di pagamento indicata nel provvedimento.

5- In deroga al comma 1, è ammessa la compensazione tra IMU e TASI

6- la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di importi riscossi mediante ruolo e nella fase della riscossione coattiva.

7- Nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione sia, in tutto o in parte, inesistente, l'ufficio competente provvede al recupero del corrispondente importo non pagato, con aggravio di sanzioni ed interessi, ai sensi di legge.

PARTE SECONDA

COMPONENTE TARI

Art. 24 – Soggetti passivi

Il tributo **TARI** è dovuto da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, altro) possiedono, occupano o detengano i locali e le aree scoperte di cui al successivo art. 25 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

L'individuazione del numero dei componenti del nucleo familiare è effettuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche dell'Ente.

In deroga a tale criterio, non si computano:

- i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari
- i lavoratori o studenti domiciliati fuori dal Comune di Priverno per un periodo superiore a sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi.
- i componenti la cui presenza nel nucleo familiare deriva da provvedimenti di affidamento da parte dei Servizi Sociali del Comune o di altri Enti e/o Organismi Pubblici nell'ambito di programmi/progetti di recupero di persone in stato di disagio

Le suddette circostanze devono essere adeguatamente documentate, hanno validità dal giorno della comunicazione e deve essere data comunicazione all'Ente delle variazioni intervenute entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate il numero degli occupanti è fissato in n. 1 unità, previa presentazione di richiesta documentata.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti dell'alloggio

2. Per gli immobili concessi in locazione relativi alle sotto indicate ipotesi, responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari:

- ☐ utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;
- ☐ abitazioni ammobiliate o allacciate ai servizi per uso abitativo saltuario;
- ☐ per uso abitativo transitorio, a seguito del quale non venga presentata alcuna variazione anagrafica da parte dell'occupante.

3. Per le abitazioni il tributo è accertato nei confronti dell'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o di variazione

di cui successivo art. 26, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente alla dichiarazione e al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compresi i conviventi.

4. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati il tributo è accertato nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

5. Il soggetto che gestisce i servizi in comune dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per gli altri enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, il tributo è accertato nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

7. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento del tributo è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidamente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

Art.45 - Riscossione

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento la tari è versata direttamente al Comune oppure al concessionario di riscossione in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale.

2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 30 giugno.

L'Ente può deliberare, annualmente, un diverso scadenziario fermo restando il numero delle rate.

PARTE TERZA COMPONENTE TASI

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina la componente Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI – della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1, c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il tributo ha come scopo la copertura dei costi derivanti dalla predisposizione di servizi indivisibili fruiti e fruibili da tutti i cittadini e dalle imprese del territorio comunale.

La TASI è una componente della Imposta Unica Comunale.

Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio

Lo scopo del presente Regolamento è di costruire la disciplina di dettaglio della TASI, esplicitando le scelte che sono demandate dalla Legge alla amministrazione comunale.

La disciplina regolamentare generale è quella contenuta nel regolamento per l'istituzione della IUC. In particolare, sono disciplinati con il presente Regolamento:

- a) L'individuazione dei servizi indivisibili da coprirsi con il Tributo;
- b) La definizione del soggetto passivo del tributo e la commisurazione della base imponibile;
- c) Le riduzioni ed esenzioni da accordare ai contribuenti, anche in relazione a diversi presupposti impositivi, a categorie di contribuzione ed alla situazione economica e sociale delle famiglie;
- d) gli obblighi specifici dei contribuenti;
- e) specifiche norme transitorie e finali.

Le Norme particolari contenute nel presente regolamento prevalgono sulla disciplina generale contenuta nel regolamento IUC, salvo per la misura delle sanzioni che è inderogabile.

Art. 46

Servizi da coprirsi con il Tributo per i Servizi indivisibili

1) Il Tributo contribuisce, insieme a risorse specifiche ed a parte del gettito IMU, alla copertura dei costi dei seguenti servizi:

- a) Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza
- b) Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale
- c) Servizi di illuminazione stradale pubblica
- d) Servizi cimiteriali non addebitabili al singolo richiedente
- e) Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, per la parte non coperta da Tassa o Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dalla parte dei proventi per le sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada destinata agli interventi di manutenzione stradale
- f) servizi socio-assistenziali
- g) servizio di protezione civile

h) servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

2) Con la deliberazione di Consiglio Comunale che fissa le aliquote del Tributo, di cui ai commi 676 e 677, Art. 1, L. 147/2013, vengono indicati i costi e la percentuale di copertura che l'Amministrazione Comunale intende conseguire attraverso la TASI.

Art. 47

Presupposto del Tributo

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di **fabbricati**, ivi compresa l'abitazione principale e di **aree fabbricabili**, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, di **aree scoperte**, ad eccezione delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva e delle superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, o la cui produzione sia da considerarsi sporadica purché non edificabili; ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2) Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari delle ONLUS e le unità immobiliari del culto, per le parti dell'immobile della Chiesa che vengono utilizzate per lo svolgimento delle attività meritevoli, con modalità non commerciali (immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, culturali, sportive)

3) Ai fini della individuazione degli immobili oggetto del tributo si fa riferimento alle definizioni vigenti ai fini dell'Imposta Municipale propria, comprese le assimilazioni ad abitazione principale operate dal Comune con il Regolamento IMU.

Art. 48 - Soggetto passivo

1) La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al secondo comma dell'art. 47 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2) In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5) Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota

deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 49

Obbligo della dichiarazione

- 1) Per la dichiarazione ai fini della TASI, salvo quanto disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU e la disciplina generale prevista dal Regolamento istitutivo della IUC.
- 2) I titolari di diritti reali sugli immobili che hanno affittato, locato, concesso in comodato, ecc. un immobile assoggettato alla TASI, ai fini di quanto previsto al precedente Art. 48, comma 5), secondo periodo devono depositare, presso l'Ufficio competente del Comune, copia del contratto o dell'atto registrato ed opponibile a terzi con il quale l'immobile viene concesso a terzi, indicando chiaramente gli estremi catastali dell'immobile medesimo. Il deposito ha effetto dal giorno della sottoscrizione del contratto, se avviene entro trenta giorni dalla stessa, ove ritualmente registrato.
- 3) In caso di fabbricati rurali strumentali, ci cui al successivo Art.51, comma 3) del presente Regolamento, la strumentalità deve risultare dalla dichiarazione.
- 4) La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di eventuali cause di esenzione o agevolazione previste dal presente regolamento o dalle delibere tariffarie.

Art. 50

Base imponibile e commisurazione

- 1) La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2) Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Art. 51

Aliquote del Tributo e scadenze dei versamenti

- 1) L'aliquota di base della TASI è fissata nell'intervallo 1-2.5 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 2) Con la medesima deliberazione di cui al comma precedente viene determinata l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

4) La TASI è versata in due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di imposizione; è ammesso il versamento in unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno.

5) Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

6) Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo

7) Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 52.

Detrazioni e riduzioni

Con la Delibera Tariffaria di cui al precedente Art. 51, c. 1), anche in relazione ai trasferimenti di cui al comma 731 Art. 1, L. 147/2013, il Consiglio Comunale può determinare di applicare alla TASI:

a) Una detrazione per ogni figlio del soggetto passivo, residente e dimorante abitualmente nella stessa unità immobiliare, fino al 26 anno di età, per un importo massimo di 400 Euro;

b) Una detrazione fissa per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;

c) Una detrazione per l'abitazione principale, utilizzando gli strumenti di valutazione dell'ISEE fino a concorrenza della TASI dovuta;

d) Ovvero, in alternativa alla detrazione di cui alla lettera c), la riduzione dell'aliquota, fino al suo azzeramento, per le medesime abitazioni principali, utilizzando gli stessi criteri di valutazione legati all'ISEE;

e) La riduzione fino al 50% dell'aliquota deliberata per l'unità immobiliare in categoria Catastale A (*ad esclusione della A/10*) e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti.

2) Le detrazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si sommano tra loro, ovvero in alternativa, le detrazioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche in

caso di deliberazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera d). Le altre detrazioni non si sommano tra loro.

3) Le detrazioni o riduzioni di aliquota si applicano con le modalità di cui all'Art. 50, c. 2 del presente Regolamento.

Art.53 Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015.

Art. 54 Norme transitorie e di rinvio

1) Per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille o diversa quantificazione massima stabilita dalle Norme di Legge intervenute dopo l'adozione del presente regolamento.

2) per gli anni 2014 e 2015 i limiti stabiliti dal precedente comma 1 e dal comma 2 dell'art. 51 del presente Regolamento, possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

3) Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse

PARTE QUARTA

APPLICAZIONE DELL'I.M.U.

Art. 63 – Assimilazioni

Sono equiparati alle abitazioni principali:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) l'unità immobiliare, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 400,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

I titolari di diritti reali sugli immobili che hanno concesso in comodato un immobile assoggettato ad IMU devono depositare, presso l'Ufficio competente del Comune, copia del contratto o dell'atto registrato ed opponibile a terzi con il quale l'immobile viene concesso a terzi, indicando chiaramente gli estremi catastali dell'immobile medesimo. Il deposito ha effetto dal giorno della sottoscrizione del contratto, se avviene entro trenta giorni dalla stessa, ove ritualmente registrato.

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

PARERE DEL REVISORE UNICO

COMUNE DI PRIVERNO (LT)			
Anno	Titolo	Classe	
2015	IV	03	ARRIVO
Prot.n.	10118	Del	04/08/2015



OGGETTO: DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Il sottoscritto Dott. Mauro Ranieri, Revisore dei Conti del Comune di Priverno,

dato atto che con decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio comunale di Priverno (Latina) è sciolto (art.1) e il dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, fino all'insediamento di Organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco

ESAMINATA

la proposta di deliberazione del Commissario straordinario dott. Andrea Polichetti inerente l'approvazione delle modifiche del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, denominata "IUC", istituita con l'art.1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014),

PREMESSO

- che con i commi dal 639 al 705 dell'art.1 della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale, denominata "IUC", basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che, in conformità al comma 639 della citata Legge, la IUC è composta da:
 1. IMU - imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
 2. TASI - tributo per i servizi indivisibili - a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 3. TARI - taxa sui rifiuti - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO

1. il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
2. il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;
3. la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 01/10/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU;
4. la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 Del 8/09/2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
5. la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 16.05.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES;

Richiamato

l'art.239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali,

Esaminata

la proposta di modifica del regolamento per l'applicazione della IUC composto da 4 CAPITOLI:

CAPITOLO A : disciplina generale della Imposta Unica Comunale denominata "IUC",

CAPITOLO B : disposizioni IMU,

CAPITOLO C : disposizioni TASI,

CAPITOLO D : disposizioni TARI

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 del D.Lgs. n. 267/2000,

Osservata la coerenza, conformità e compatibilità dell'atto con il quadro normativo vigente,

Visti il D.Lgs. n.267/2000 e lo Statuto Comunale

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Privero, 04/08/2015

IL REVISORE

Dott. Mauro Ranieri



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 11 DEL 6/8/2015**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C. APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DELL'8/09/2014**

DIPARTIMENTO 2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Data

3/7/15

timbr



IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott ssa Antonina Roda'

Antonina Roda'

firma

DIPARTIMENTO 2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott ssa Antonina Roda'

Data

3/7/15

timbr



Antonina Roda'

firma



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Andrea POLICHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1378 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **12 AGO. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

li, **12 AGO. 2015**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale li, **12 AGO. 2015**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

li,

- ☐ La suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data **12 AGO. 2015** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

li, **12 AGO. 2015**